

L'APPROCCIO REGOLATORIO EUROPEO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA: TRA PROMOZIONE, CO-REGOLAZIONE E OBBLIGHI LEGISLATIVI DI PASSAGGIO AL DIGITALE*

TERESA BALDUZZI**

Sommario

1. Introduzione. – 2. Promozione della digitalizzazione interna: monitoraggio e coordinamento, supporto tecnico-finanziario e accesso alle informazioni. – 3. Il “cambio di passo”: verso obblighi giuridici di digitalizzazione. – 4. Tecnologie innovative: un approccio graduato, tra divieti legislativi e co-regolazione. – 5. Le coordinate fondamentali dell’approccio europeo, tra norme di competenza e basi giuridiche, principi della giurisdizione e nuove tecniche di regolazione.

Abstract

This study undertakes an analysis of the European Union’s regulatory approach to the digitalisation of justice, emphasising the variety of policy tools employed and the rationale behind these choices. Focusing on self- and co-regulation, the research distinguishes between two facets of justice digitalisation. Firstly, it explores the processes associated with the ‘dematerialisation’ of legal procedures, encompassing the digitisation of judicial documents, the facilitation of hearings through video conferencing, and the electronic exchange of information among authorities and between authorities and involved parties. Secondly, the study delves into innovative technologies, notably artificial intelligence (AI), exploring applications ranging from automated transcription and translation of hearings to software designed for ‘predictive justice.’ In examining dematerialisation, the study notes the EU’s increasing reliance on binding regulatory measures to mandate the adoption of a digital environment and necessitating the use of electronic means for cross-border judicial cooperation. Conversely, in addressing cutting-edge technologies, complex risk-based regulatory frameworks were adopted, i.e. the AI Act. Among the different legal regimes, co-regulatory forms stand out, aiming (albeit not always successfully) to strike the right balance between the protection of fundamental rights and the rule of law on one hand, and the need for efficiency and innovation, on the other, through an intensive dialogue between public institutions and private actors.

Suggerimento di citazione

T. BALDUZZI, *L’approccio regolatorio europeo alla digitalizzazione della giustizia: tra promozione, co-regolazione e obblighi legislativi di passaggio al digitale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione presentata al Convegno finale del Progetto PRIN 2017 *Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.R.E TECH) tenutosi a Firenze l’8 e 9 febbraio 2024 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.

** Dottoranda in *Law & Social Change* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.

Contatto: teresa.balduzzi@uniroma3.it

1. Introduzione

L'approccio fondamentale dell'Unione europea consiste nel promuovere la digitalizzazione (*rectius*, la dematerializzazione) nei rispettivi sistemi di giustizia dei singoli Stati Membri, attraverso una serie di iniziative che incoraggiano la transizione, ma che non pongono veri e propri obblighi giuridici di passaggio al digitale¹. Si tratta di tipologie di strumenti di *policy* ascrivibili alla *soft regulation* (*i*), a strumenti di carattere economico (*ii*) e, infine, a misure di carattere educativo e informativo (*iii*)².

La prima strategia (*i*) include il monitoraggio, il coordinamento e l'indirizzo dei processi nazionali di digitalizzazione. Un tipico esempio di atto di indirizzo è costituito dai Piani d'azione pluriennali³ e dalla Strategia in materia di giustizia elettronica⁴, ma si deve richiamare anche il Quadro di valutazione UE della giustizia, un rapporto annuale sullo stato della giustizia nei vari Stati Membri, pubblicato dal 2013, e che, a partire dall'edizione del 2021, è integrato da un'ampia sezione dedicata alla digitalizzazione. Negli anni, poi, numerosi sono stati gli studi promossi dalla Commissione sul tema dell'*e-Justice*⁵, tra i quali, da ultimo, l'analisi dei servizi pubblici nazionali nel settore della giustizia pubblicata quest'anno, che offre una dettagliata mappatura stato per stato⁶.

¹ Cfr. la Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 2.

² Secondo la quadripartizione degli strumenti di *policy* (la quarta tipologia sono le norme giuridicamente vincolanti, cd. *hard law*), su cui cfr. Commissione europea, *'Better Regulation' Toolbox*, novembre 2021, 121 ss.

³ Finora, sono stati adottati tre Piani d'azione pluriennale relativamente ai periodi 2009-2013, 2014-2018 e 2019-2023.

⁴ Dopo la Strategia in materia di giustizia elettronica 2014-2018 è stata adottata quella per il periodo 2019-2023.

⁵ In particolare, si ricordano lo studio dedicato alla giustizia penale digitale (*Cross-border digital criminal justice – Final Report*, giugno 2020), l'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnava la Comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020, *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità*, e diversi studi a integrazione della consueta valutazione di impatto di determinate proposte legislative (come quello sulla digitalizzazione della cooperazione transfrontaliera, *Study on the Digitalisation of Cross-Border Judicial Cooperation in the EU – Final report*, 24 agosto 2021, commissionato a supporto dell'elaborazione da parte della Commissione europea della proposta di regolamento sul tema, su cui *infra*).

⁶ Commissione europea, *Study on national digital public services in the justice field – Final report*, 2023. Lo studio è finalizzato a raccogliere le informazioni e i link necessari a implementare la sezione "Il mio spazio di giustizia elettronica" ("*My e-Justice Space*") sul Portale europeo della giustizia elettronica. L'obiettivo dell'iniziativa è fornire ai cittadini un punto d'ingresso a tutte le informazioni sui servizi digitali nel settore giustizia di ciascun Stato membro, apprestando anche il collegamento ai relativi siti web nazionali. Tali servizi elettronici possono includere: la possibilità di scaricare determinati certificati (per esempio certificati anagrafici e di stato civile, certificato del casellario giudiziale), di presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato, di richiedere il risarcimento di determinati danni o di instaurare un giudizio civile, di notificare o comunicare gli atti

È appena il caso di notare che queste misure, inquadrabili nell'ampia categoria della *soft regulation* (di cui fanno parte gli strumenti di auto- e di co-regolazione⁷), vedono un contributo abbastanza limitato da parte dei privati⁸: il dialogo alla base di tali studi e strategie sembra instaurato essenzialmente fra la Commissione e gli Stati Membri (*rectius*, le amministrazioni pubbliche di questi)⁹. Talvolta, tuttavia, un certo grado di partecipazione di *stakeholder* privati si riscontra nell'ambito di quella procedimentalizzazione del contributo dei c.d. "portatori di interesse" tipica della formazione degli atti legislativi europei¹⁰.

Un caso particolare, che evidenzia un alto grado di vincolatività ed interessa gli organi giurisdizionali della stessa Unione europea, riguarda il sistema e-CURIA, ossia il servizio informatico della Corte di Giustizia dell'Unione europea per il deposito elettronico degli atti¹¹: attivo fin dal

alle parti, di partecipare ad aste giudiziarie, di accedere a servizi di mediazione, di traduzione, o di costituire una società (Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 22).

⁷ Sulle quali *infra* § 3.

⁸ Fa eccezione l'ambito delle tecnologie innovative, oggetto del § 3. Lo studio del 2021 dedicato a IA e *blockchain*, infatti, ha visto la partecipazione, accanto alle autorità pubbliche e giurisdizionali degli Stati Membri, sia di organizzazioni di professionisti legali sia di società che forniscono prodotti o servizi di intelligenza artificiale e *blockchain* (v. *Study on the use of innovative technologies in the justice field – Final report*, settembre 2021, 11).

⁹ Del resto, è proprio l'amministrazione della giustizia a mal prestarsi, in via di principio, per ragioni storiche e per sua stessa natura, ad una collaborazione fra privato e pubblico per la sua regolazione. Si tengano a mente, tuttavia, gli sviluppi dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*, ADR), sui quali cfr., *ex multis*, M. GIACALONE, *Alternative dispute resolution e garanzia di accesso alla giustizia. Nuove forme di tutela nello Stato di Diritto*, Napoli, 2020; P. LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento*, in *Giustizia consensuale*, 1/2021, 15 ss.; S. DALLA BONTÀ, *Una giustizia «co-esistenziale» online nello spazio giuridico europeo? Spunti critici sul pacchetto ADR-ODR per i consumatori*, in *Giustizia consensuale*, 1/2021, 191 ss.

¹⁰ Il coinvolgimento degli *stakeholder* durante la negoziazione e il recepimento degli atti europei costituirebbe una forma di co-regolazione intesa in senso ampio. Sul tema, v. OECD, *Better Regulation Practices across the European Union 2022*, 65 ss., reperibile al seguente URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union-2022_89d0300b-en#page1). Per esempio, nell'ambito del citato studio che integra la valutazione d'impatto della proposta sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, sono state consultate organizzazioni rappresentative delle professioni legali, associazioni di consumatori, organizzazioni non governative impegnate nella promozione della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria o nell'assistenza legale transfrontaliera ai cittadini, nonché associazioni di imprese che offrono consulenza in procedimenti transfrontalieri, cfr. Commissione europea, *Study on the Digitalisation of Cross-Border Judicial Cooperation*, cit., 15.

¹¹ A differenza del Processo Civile Telematico italiano, il sistema per il deposito digitale degli atti di e-CURIA non si basa sullo scambio di messaggi di Posta Elettronica Certificata, bensì sull'apertura, per mano del legale rappresentante di una parte o di una persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, di un profilo per l'accesso alla piattaforma, sulla quale questi caricherà direttamente gli atti in formato pdf. L'esperienza di e-CURIA è stato il punto di partenza per la Corte costituzionale

2011 e utilizzabile su base volontaria, esso è stato reso obbligatorio nel 2018, limitatamente alle cause instaurate presso il Tribunale, a seguito della modifica del Regolamento di procedura del Tribunale stesso¹². Le disposizioni di quest'ultimo, che è un atto atipico, riconducibile alla categoria della *soft law*¹³, si traducono in un vero e proprio obbligo per i rappresentanti delle parti coinvolte in cause di competenza del Tribunale, siano esse persone fisiche (in caso di ricorso contro l'omessa pronuncia da parte delle istituzioni) o autorità nazionali (in caso di ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione), di aprire un profilo utente sulla piattaforma, nonché di depositare e ricevere ogni atto processuale tramite la stessa.

Una seconda tipologia di iniziative (*ii*) delle istituzioni europee è il complesso di strumenti di supporto finanziario agli Stati per avviare o proseguire processi di digitalizzazione della giustizia. Si tratta, innanzitutto, dei Fondi europei per la politica di coesione¹⁴ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza¹⁵, ai quali si affiancano: lo strumento di sostegno tecnico, di cui gli Stati Membri possono avvalersi nella progettazione delle riforme¹⁶; i programmi di finanziamento, quali, da ultimo, JUSTICE (2021-2027), che mette a disposizione 305 milioni per la promozione della cooperazione giudiziaria, anche attraverso lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione¹⁷.

nell'elaborare il proprio sistema per il processo costituzionale telematico, su cui v. in questo numero il contributo di J. Ferracuti e C. Chiarello.

¹² Le modifiche al Regolamento di procedura, a seguito di accordo con la Corte di giustizia, sono state approvate dal Consiglio in data 26 giugno 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 25 settembre 2018 e prevedono l'introduzione di un articolo 56 bis che prevede che, ad eccezione di taluni casi particolari, «tutti gli atti processuali [siano] depositati e notificati mediante e-Curia». Insieme alle modifiche, è stata pubblicata una decisione del Tribunale dell'11 luglio 2018, che ha specificato le condizioni di deposito e di notifica di un atto processuale tramite e-Curia.

¹³ A. POGGI, *Soft law nell'ordinamento comunitario*, in *Annuario 2005. L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali. Atti del XX Convegno Annuale. Catania, 14-15 ottobre 2005*, Padova, 2007, 369 ss.

¹⁴ Tra i Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027 rilevano, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus, le cui risorse potrebbero essere sfruttate da alcuni stati ai quali la digitalizzazione della giustizia è stata indicata come una priorità dalla Commissione nell'ambito della programmazione del semestre europeo (v. Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 7 s.).

¹⁵ Per accedere ai fondi del quale gli Stati Membri sono stati fortemente incoraggiati a indirizzare riforme e investimenti verso la trasformazione digitale del settore giudiziario.

¹⁶ Il sostegno è attivato a discrezione dello Stato membro, viene formulato su misura per rispondere alle esigenze del Paese interessato, non richiede cofinanziamento (v. sito ufficiale della Commissione europea, sezione "Strumento di sostegno tecnico" (SST)).

¹⁷ Per una disamina delle attività finanziate tramite JUSTICE nel 2021, v. Commissione europea, *Quadro di valutazione UE della giustizia 2022*, 7.

In terzo luogo (*iii*), gli sforzi dell'Unione vanno nella direzione di fornire ai cittadini informazioni sugli strumenti di giustizia digitale il più possibile complete e facilmente accessibili: a tal fine è stato istituito quello che è ritenuto uno dei pilastri della giustizia digitale a livello europeo, ossia la piattaforma “*European e-Justice Portal*” e la sezione “Il mio spazio di giustizia elettronica”¹⁸. Il portale – destinato, in futuro, a diventare un punto unico di accesso per tutti i cittadini europei – ha l’obiettivo di fornire a questi ultimi ogni informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza europee¹⁹, nonché, più in generale, sul funzionamento della giustizia (ivi comprese quelle relative all’instaurazione del giudizio od alla ricerca dei professionisti del settore legale), affinché gli interessati possano più agevolmente esercitare i loro diritti.

2. Promozione della digitalizzazione interna: monitoraggio e coordinamento, supporto tecnico-finanziario e accesso alle informazioni

L’approccio fondamentale dell’Unione europea consiste nel promuovere la digitalizzazione (*rectius*, la dematerializzazione) nei rispettivi sistemi di giustizia dei singoli Stati Membri, attraverso una serie di iniziative che incoraggiano la transizione, ma che non pongono veri e propri obblighi giuridici di passaggio al digitale²⁰. Si tratta di tipologie di strumenti di *policy* ascrivibili alla *soft regulation* (*i*), a strumenti di carattere economico (*ii*) e, infine, a misure di carattere educativo e informativo (*iii*)²¹.

La prima strategia (*i*) include il monitoraggio, il coordinamento e l’indirizzo dei processi nazionali di digitalizzazione. Un tipico esempio di atto di indirizzo è costituito dai Piani d’azione pluriennali²² e dalla Strategia in

¹⁸ Sulla sezione “*My e-Justice Space*” v. *supra* nota 10..

¹⁹ Giova sottolineare che, al fine di facilitare il reperimento e la citazione della giurisprudenza europea e dei diversi Stati Membri, il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le competenti istituzioni europee e nazionali ad introdurre, su base volontaria, lo *European Case Law Identifier* (Identificatore europeo della giurisprudenza, ECLI), insieme a una serie minima di metadati uniformi della giurisprudenza (cfr. Conclusioni del Consiglio sull’identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), GU C 360 del 24.10.2019, pag. 2; le prime conclusioni del Consiglio sull’ECLI risalgono tuttavia al 2009, cfr. E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 77). Per quanto riguarda la legislazione, nel 2011 il Consiglio ha adottato conclusioni sull’Identificatore Europeo della Legislazione (ELI), anche in questo caso lasciando alla discrezionalità degli Stati Membri l’adozione di questo standard uniforme di citazione. È appena il caso di ricordare, poi, l’istituzione e il progressivo affinamento della piattaforma EUR-Lex, che fornisce l’accesso ufficiale e quotidianamente aggiornato alla legislazione e alla giurisprudenza dell’Unione.

²⁰ Cfr. la Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 2.

²¹ Secondo la quadripartizione degli strumenti di *policy* (la quarta tipologia sono le norme giuridicamente vincolanti, cd. *hard law*), su cui cfr. Commissione europea, *‘Better Regulation’ Toolbox*, novembre 2021, 121 ss.

²² Finora, sono stati adottati tre Piani d’azione pluriennale relativamente ai periodi 2009-2013, 2014-2018 e 2019-2023.

materia di giustizia elettronica²³, ma si deve richiamare anche il Quadro di valutazione UE della giustizia, un rapporto annuale sullo stato della giustizia nei vari Stati Membri, pubblicato dal 2013, e che, a partire dall'edizione del 2021, è integrato da un'ampia sezione dedicata alla digitalizzazione. Negli anni, poi, numerosi sono stati gli studi promossi dalla Commissione sul tema dell'*e-Justice*²⁴, tra i quali, da ultimo, l'analisi dei servizi pubblici nazionali nel settore della giustizia pubblicata quest'anno, che offre una dettagliata mappatura stato per stato²⁵.

È appena il caso di notare che queste misure, inquadrabili nell'ampia categoria della *soft regulation* (di cui fanno parte gli strumenti di auto- e di co-regolazione²⁶), vedono un contributo abbastanza limitato da parte dei privati²⁷: il dialogo alla base di tali studi e strategie sembra instaurato essenzialmente fra la Commissione e gli Stati Membri (*rectius*, le amministrazioni pubbliche di questi)²⁸. Talvolta, tuttavia, un certo grado di partecipazione di

²³ Dopo la Strategia in materia di giustizia elettronica 2014-2018 è stata adottata quella per il periodo 2019-2023.

²⁴ In particolare, si ricordano lo studio dedicato alla giustizia penale digitale (*Cross-border digital criminal justice – Final Report*, giugno 2020), l'analisi presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnava la Comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020, *Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità*, e diversi studi a integrazione della consueta valutazione di impatto di determinate proposte legislative (come quello sulla digitalizzazione della cooperazione transfrontaliera, *Study on the Digitalisation of Cross-Border Judicial Cooperation in the EU – Final report*, 24 agosto 2021, commissionato a supporto dell'elaborazione da parte della Commissione europea della proposta di regolamento sul tema, su cui *infra*).

²⁵ Commissione europea, *Study on national digital public services in the justice field – Final report*, 2023. Lo studio è finalizzato a raccogliere le informazioni e i link necessari a implementare la sezione "Il mio spazio di giustizia elettronica" ("My e-Justice Space") sul Portale europeo della giustizia elettronica. L'obiettivo dell'iniziativa è fornire ai cittadini un punto d'ingresso a tutte le informazioni sui servizi digitali nel settore giustizia di ciascun Stato membro, apprestando anche il collegamento ai relativi siti web nazionali. Tali servizi elettronici possono includere: la possibilità di scaricare determinati certificati (per esempio certificati anagrafici e di stato civile, certificato del casellario giudiziale), di presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato, di richiedere il risarcimento di determinati danni o di instaurare un giudizio civile, di notificare o comunicare gli atti alle parti, di partecipare ad aste giudiziarie, di accedere a servizi di mediazione, di traduzione, o di costituire una società (Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 22).

²⁶ Sulle quali *infra* § 3.

²⁷ Fa eccezione l'ambito delle tecnologie innovative, oggetto del § 3. Lo studio del 2021 dedicato a IA e *blockchain*, infatti, ha visto la partecipazione, accanto alle autorità pubbliche e giurisdizionali degli Stati Membri, sia di organizzazioni di professionisti legali sia di società che forniscono prodotti o servizi di intelligenza artificiale e *blockchain* (v. *Study on the use of innovative technologies in the justice field – Final report*, settembre 2021, 11).

²⁸ Del resto, è proprio l'amministrazione della giustizia a mal prestarsi, in via di principio, per ragioni storiche e per sua stessa natura, ad una collaborazione fra privato e pubblico per la sua regolazione. Si tengano a mente, tuttavia, gli sviluppi dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*, ADR), sui quali cfr., *ex multis*, M. GIACALONE, *Alternative dispute resolution e garanzia di accesso alla giustizia. Nuove forme di tutela nello Stato*

stakeholder privati si riscontra nell'ambito di quella procedimentalizzazione del contributo dei c.d. "portatori di interesse" tipica della formazione degli atti legislativi europei²⁹.

Un caso particolare, che evidenzia un alto grado di vincolatività ed interessa gli organi giurisdizionali della stessa Unione europea, riguarda il sistema e-CURIA, ossia il servizio informatico della Corte di Giustizia dell'Unione europea per il deposito elettronico degli atti³⁰: attivo fin dal 2011 e utilizzabile su base volontaria, esso è stato reso obbligatorio nel 2018, limitatamente alle cause instaurate presso il Tribunale, a seguito della modifica del Regolamento di procedura del Tribunale stesso³¹. Le disposizioni di quest'ultimo, che è un atto atipico, riconducibile alla categoria della *soft law*³², si traducono in un vero e proprio obbligo per i rappresentanti delle parti coinvolte in cause di competenza del Tribunale, siano esse persone fisiche (in caso di ricorso contro l'omessa pronuncia da parte delle istituzioni)

di Diritto, Napoli, 2020; P. LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento*, in *Giustizia consensuale*, 1/2021, 15 ss.; S. DALLA BONTÀ, *Una giustizia «co-esistenziale» online nello spazio giuridico europeo? Spunti critici sul pacchetto ADR-ODR per i consumatori*, in *Giustizia consensuale*, 1/2021, 191 ss.

²⁹ Il coinvolgimento degli *stakeholder* durante la negoziazione e il recepimento degli atti europei costituirebbe una forma di co-regolazione intesa in senso ampio. Sul tema, v. OECD, *Better Regulation Practices across the European Union 2022*, 65 ss., reperibile al seguente URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union-2022_89d0300b-en#page1. Per esempio, nell'ambito del citato studio che integra la valutazione d'impatto della proposta sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, sono state consultate organizzazioni rappresentative delle professioni legali, associazioni di consumatori, organizzazioni non governative impegnate nella promozione della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria o nell'assistenza legale transfrontaliera ai cittadini, nonché associazioni di imprese che offrono consulenza in procedimenti transfrontalieri, cfr. Commissione europea, *Study on the Digitalisation of Cross-Border Judicial Cooperation*, cit., 15.

³⁰ A differenza del Processo Civile Telematico italiano, il sistema per il deposito digitale degli atti di e-CURIA non si basa sullo scambio di messaggi di Posta Elettronica Certificata, bensì sull'apertura, per mano del legale rappresentante di una parte o di una persona che agisce per conto di un organo giurisdizionale nazionale nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, di un profilo per l'accesso alla piattaforma, sulla quale questi caricherà direttamente gli atti in formato pdf. L'esperienza di e-CURIA è stato il punto di partenza per la Corte costituzionale nell'elaborare il proprio sistema per il processo costituzionale telematico, su cui v. in questo numero il contributo di J. Ferracuti e C. Chiarello.

³¹ Le modifiche al Regolamento di procedura, a seguito di accordo con la Corte di giustizia, sono state approvate dal Consiglio in data 26 giugno 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 25 settembre 2018 e prevedono l'introduzione di un articolo 56 bis che prevede che, ad eccezione di taluni casi particolari, «tutti gli atti processuali [siano] depositati e notificati mediante e-Curia». Insieme alle modifiche, è stata pubblicata una decisione del Tribunale dell'11 luglio 2018, che ha specificato le condizioni di deposito e di notifica di un atto processuale tramite e-Curia.

³² A. POGGI, *Soft law nell'ordinamento comunitario*, in *Annuario 2005. L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali. Atti del XX Convegno Annuale. Catania, 14-15 ottobre 2005*, Padova, 2007, 369 ss.

o autorità nazionali (in caso di ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione), di aprire un profilo utente sulla piattaforma, nonché di depositare e ricevere ogni atto processuale tramite la stessa.

Una seconda tipologia di iniziative (*ii*) delle istituzioni europee è il complesso di strumenti di supporto finanziario agli Stati per avviare o proseguire processi di digitalizzazione della giustizia. Si tratta, innanzitutto, dei Fondi europei per la politica di coesione³³ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza³⁴, ai quali si affiancano: lo strumento di sostegno tecnico, di cui gli Stati Membri possono avvalersi nella progettazione delle riforme³⁵; i programmi di finanziamento, quali, da ultimo, JUSTICE (2021-2027), che mette a disposizione 305 milioni per la promozione della cooperazione giudiziaria, anche attraverso lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione³⁶.

In terzo luogo (*iii*), gli sforzi dell'Unione vanno nella direzione di fornire ai cittadini informazioni sugli strumenti di giustizia digitale il più possibile complete e facilmente accessibili: a tal fine è stato istituito quello che è ritenuto uno dei pilastri della giustizia digitale a livello europeo, ossia la piattaforma “*European e-Justice Portal*” e la sezione “Il mio spazio di giustizia elettronica”³⁷. Il portale – destinato, in futuro, a diventare un punto unico di accesso per tutti i cittadini europei – ha l'obiettivo di fornire a questi ultimi ogni informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza europee³⁸, non-

³³ Tra i Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027 rilevano, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus, le cui risorse potrebbero essere sfruttate da alcuni stati ai quali la digitalizzazione della giustizia è stata indicata come una priorità dalla Commissione nell'ambito della programmazione del semestre europeo (v. Commissione europea, Un pacchetto di opportunità, cit., 7 s.).

³⁴ Per accedere ai fondi del quale gli Stati Membri sono stati fortemente incoraggiati a indirizzare riforme e investimenti verso la trasformazione digitale del settore giudiziario.

³⁵ Il sostegno è attivato a discrezione dello Stato membro, viene formulato su misura per rispondere alle esigenze del Paese interessato, non richiede cofinanziamento (v. sito ufficiale della Commissione europea, sezione “Strumento di sostegno tecnico” (SST)).

³⁶ Per una disamina delle attività finanziate tramite JUSTICE nel 2021, v. Commissione europea, *Quadro di valutazione UE della giustizia 2022*, 7.

³⁷ Sulla sezione “*My e-Justice Space*” v. *supra* nota 10..

³⁸ Giova sottolineare che, al fine di facilitare il reperimento e la citazione della giurisprudenza europea e dei diversi Stati Membri, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato le competenti istituzioni europee e nazionali ad introdurre, su base volontaria, lo *European Case Law Identifier* (Identificatore europeo della giurisprudenza, ECLI), insieme a una serie minima di metadati uniformi della giurisprudenza (cfr. Conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), GU C 360 del 24.10.2019, pag. 2; le prime conclusioni del Consiglio sull'ECLI risalgono tuttavia al 2009, cfr. E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 77). Per quanto riguarda la legislazione, nel 2011 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'Identificatore Europeo della Legislazione (ELI), anche in questo caso lasciando alla discrezionalità degli Stati Membri l'adozione di questo standard uniforme di citazione. È appena il caso di ricordare, poi, l'istituzione

ché, più in generale, sul funzionamento della giustizia (ivi comprese quelle relative all'instaurazione del giudizio od alla ricerca dei professionisti del settore legale), affinché gli interessati possano più agevolmente esercitare i loro diritti.

3. Il “cambio di passo”: verso obblighi giuridici di digitalizzazione

Negli ultimi anni l'Unione europea ha compiuto sforzi sempre più energici al fine di promuovere la dematerializzazione del settore giurisdizionale³⁹, cominciando a imporre veri e propri obblighi di passaggio al digitale attraverso atti tipici giuridicamente vincolanti⁴⁰, per lo più regolamenti. Nel prosieguo si cercherà di evidenziare, dunque, quegli atti di *hard law* che, lungi dall'essersi limitati a disciplinare l'eventualità dell'uso di strumenti elettronici nel settore giudiziario, hanno imposto agli Stati Membri di raggiungere un certo grado di digitalizzazione, costituendo, ad esempio, obblighi in ordine al riconoscimento della validità dei documenti digitali e della loro trasmissione elettronica, ovvero all'uso (salvo casi eccezionali) di determinati canali digitali per le comunicazioni.

Innanzitutto, allargando lo sguardo ad esempi di legislazione che non riguardano solamente il settore giudiziario⁴¹, occorre ricordare il c.d. “Regolamento eIDAS” del 2014⁴², che ha costituito uno snodo fondamentale per la trasformazione digitale anche della giustizia⁴³, creando un quadro normativo comune in tema di identità digitale e imponendo il riconoscimento reciproco dei sistemi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari elettronici⁴⁴. Verificabilità dell'identità ed espressione della propria volontà sono, del resto, elementi essenziali di ogni interazione fra una persona fisica o giuridica e gli altri soggetti di un giudizio⁴⁵: il Regolamento eIDAS ha, dun-

e il progressivo affinamento della piattaforma EUR-Lex, che fornisce l'accesso ufficiale e quotidianamente aggiornato alla legislazione e alla giurisprudenza dell'Unione.

³⁹ Così X. E. KRAMER, *Digitising Access to Justice: The Next Steps in the Digitalisation of Judicial Cooperation in Europe*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 56/2022, 4.

⁴⁰ V. ancora Commissione europea, *Better Regulation Toolbox*, cit., 121.

⁴¹ Si vedrà nel prosieguo come questo allargamento si ricollegli all'inquadramento della giustizia digitale nella più ampia strategia europea in materia di *e-Government*.

⁴² Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

⁴³ Cfr. G. FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in A. CIRIELLO (a cura di), *Giustizia digitale*, Quaderno 15, Scuola superiore della magistratura, 2022, 21.

⁴⁴ Firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, creazione di certificati per l'autenticazione di siti web.

⁴⁵ M. VELICOGNA – G. LUPO, *From Drafting Common Rules to Implementing Electronic European Civil Procedures: The Rise of e-CODEX*, in B. HESS – X. E. KRAMER (a cura di), *From common rules to best practices in European Civil Procedure*, Hart/Nomos, 2017, 181 ss., 184.

que, posto le basi per lo sviluppo di canali di trasmissione digitale degli atti giudiziari⁴⁶.

Lo stesso sguardo ampio permette, poi, di considerare come esempi di *e-Justice* imposta dal legislatore europeo anche alcune iniziative di interconnessione dei registri, finalizzate a garantire un migliore accesso dei cittadini alle informazioni e alle prove, utili a far valere i propri diritti in sede giurisdizionale. La creazione dei registri elettronici dovrebbe essere effettuata, infatti, in via prioritaria dagli Stati Membri, atteso che la «digitalizzazione delle banche dati e dei registri costituisce una condizione preliminare per la loro interconnessione»⁴⁷. Tale interconnessione è imposta legislativamente agli Stati Membri con riferimento al sistema dei registri delle imprese (*Business Registers Interconnection System*, BRIS)⁴⁸, al sistema dei registri fallimentari (*Interconnection of Insolvency Registers*, IRI)⁴⁹ e a quello dei titolari effettivi (*Beneficial Ownership Registers Interconnection System*, BORIS)⁵⁰, contrariamente a quanto avviene nei riguardi del sistema dei registri catastali (*Land Registers Interconnection*, LRI), che costituisce un progetto basato sull'adesione volontaria⁵¹.

L'esempio forse più evidente del cambio di passo dell'Unione europea rispetto alla digitalizzazione della giustizia è, tuttavia, rintracciabile nel campo della comunicazione giudiziaria transfrontaliera, in particolare a seguito dello sviluppo del sistema e-CODEX, acronimo di *e-Justice Communication via Online Data EXchange*. Previsto fin dal Piano d'azione pluriennale 2009-2013, il progetto è stato avviato nel 2010 e utilizzato per la prima volta nel 2013. Si tratta di un sistema decentrato, costituito da una rete di punti di accesso che consentono lo scambio sicuro di informazioni tra autorità, profes-

⁴⁶ La Proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria (su cui, *infra*), all'art. 9, rinvia espressamente alle norme del Regolamento eIDAS. È dunque evidente lo stretto collegamento fra il Regolamento in parola e l'implementazione del sistema e-CODEX, su cui v., *infra*, in questo paragrafo e cfr., *ivi*, 189.

⁴⁷ Così, ancora, Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 16).

⁴⁸ Istituito nel 2012, oggi disciplinato dalla Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

⁴⁹ V. Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

⁵⁰ V. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

⁵¹ Sulle difficoltà e prospettive di un collegamento del sistema di pubblicità immobiliare italiana al sistema LRI, v. A. LODDE, *Interconnessione dei Registri Europei della Proprietà Immobiliare: progetti e primi risultati*, in *Territorio Italia*, 1/2022, 81 ss.

sionisti e cittadini, in assenza di un collettore e di un distributore centrali⁵². Il sistema è stato originariamente testato (ed è tutt'ora utilizzato anche) nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (*European Small Claims Procedure*, ESCLP)⁵³ e nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (*European Order for Payment Procedure*, EOP)⁵⁴. Relativamente a questi procedimenti, tuttavia, l'uso di mezzi elettronici, pur consentito e incoraggiato, non è imposto, dovendosi sempre verificare se questi siano o meno disponibili nello Stato membro e se il loro uso sia compatibile con le norme procedurali e nazionali dello Stato interessato⁵⁵.

La configurazione di un vero e proprio obbligo in relazione tali strumenti, d'altronde, doveva attendere la recente rifusione dei regolamenti sulla comunicazione e notificazione transfrontaliere⁵⁶ e sull'assunzione delle prove⁵⁷, che impongono agli Stati Membri di avvalersi dei sistemi informatici SoD

⁵² Sul sistema e-CODEX, cfr. M. VELICOGNA–G. LUPO, *ICT Development and Business Process Modelling in the Legal Domain: The Experience of e-CODEX*, in *European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities*, 1/2019, 22 ss.; E. STEIGENGA – M. VELICOGNA, *Envisioning the Next Step in e-Justice: In Search of the Key to Provide Easy Access to Cross-border Justice for All Users*, in B. HESS–X. E. KRAMER (a cura di), *From common rules to best practices in Europea Civil Procedure*, Hart/Nomos, 2017, 243 ss.

⁵³ Istituito dal Regolamento (CE) 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, poi modificato nel 2013 e nel 2015.

⁵⁴ Istituito da Regolamento (CE) N. 1896/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2006, poi modificato nel 2012, 2013, 2015 e 2017.

⁵⁵ Cfr. Considerando 8 Regolamento (UE) 2015/2421 che ha modificato i regolamenti EPO ed ESCLP. L'implementazione di e-CODEX per queste procedure è ancora bassa, considerato che 12 Stati Membri ancora non danno la possibilità di trasmettere digitalmente le ingiunzioni di pagamento europee e 15 non consentono l'instaurazione per via elettronica di un procedimento per la risoluzione di controversie di modesta entità (cfr. R. MAŃKO, *Computerised system for communication in cross-border judicial proceedings (e-CODEX)*, Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, settembre 2022, 4). Lo stesso approccio è stato adottato con riferimento alle udienze in videoconferenza, possibilità anch'essa prevista dal regolamento, ma soggetta alla verifica della disponibilità tecnologica dello Stato interessato (l'iniziale proposta della Commissione di renderle obbligatoria non è stata accolta); diverso, invece, il caso dei pagamenti elettronici delle spese di giudizio, il quale deve essere consentito a far data da luglio 2017. Cfr. X. E. KRAMER, *Access to Justice and Technology: Transforming the Face of Cross-Border Civil Litigation and Adjudication in the EU*, in K. BENYEKHELEF e AL. (a cura di), *eAccess to Justice*, University of Ottawa Press, 2016, 351 ss.

⁵⁶ Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), nel quale è confluito l'originario Regolamento (CE) 2007/1393, a sua volta stato modificato a seguito di una proposta della Commissione europea (COM(2018)379 final).

⁵⁷ Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove), nel quale è confluito l'originario Regolamento (CE) 2001/1206, a sua volta modificato a seguito di una proposta della Commissione (COM(2018) 378 final).

(*Service of Documents*) e ToE (*Taking of Evidence*), così che la trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati, tra organi mittenti e riceventi⁵⁸, tra questi e le autorità centrali e tra le autorità centrali dei vari Stati Membri⁵⁹, nonché la trasmissione delle domande di assunzione delle prove, possa avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile (art. 5 del c.d. “Regolamento SoD”; art. 7 del c.d. “Regolamento ToE”)⁶⁰. I regolamenti di esecuzione emanati a marzo 2022⁶¹, inoltre, prevedono che i punti di accesso al sistema informatico decentrato dovranno essere basati su e-CODEX⁶², confermando così tale sistema quale standard di riferimento per la comunicazione transfrontaliera digitale.

Da ultimo, un approccio analogo a quello già sperimentato con i regolamenti SoD e ToD è stato fatto proprio dalla Commissione con il Regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giu-

⁵⁸ pubblici ufficiali, autorità o altri soggetti designate dai rispettivi Stati Membri quali competenti a trasmettere o ricevere tali comunicazioni transfrontaliere.

⁵⁹ Si noti che il Regolamento SoD prevede anche la comunicazione o notificazione elettronica di atti giudiziari a una persona che dispone di un recapito noto in un altro Stato membro, tuttavia non imponendola giuridicamente, ma subordinando l’utilizzazione dei mezzi elettronici alla circostanza che questi ultimi siano disponibili a norma del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che il destinatario abbia precedentemente acconsentito e confermi la ricezione. Ulteriori condizioni possono, inoltre, essere previste dalla legislazione nazionale.

⁶⁰ Sulla riforma del Regolamento SoD quale espressione di un’azione regolatoria europea che mira a rendere l’uso della tecnologia non più una scelta opzionale, bensì la via preferibile per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera, cfr. R. AMATO–M. VELICOGNA, *Cross-Border Document Service Procedures in the EU from the Perspective of Italian Practitioners—The Lessons Learnt and the Process of Digitalisation of the Procedure through e-CODEX*, in *Laus*, 11/2022, 20. Sulla rifusione del ToE, cfr. A. LEANDRO, *L’assunzione delle prove all’estero in materia civile nell’era dell’innovazione digitale – La rifusione delle norme applicabili ai rapporti fra gli Stati Membri dell’Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2021.

⁶¹ Rispettivamente, Regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione, del 14 marzo 2022 che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l’attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (per il SoD) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/422 della Commissione, del 14 marzo 2022, che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l’attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio (per il ToE). L’obbligo di utilizzo dei sistemi da parte delle autorità si applicherà a partire dal 1° Maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dall’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione).

⁶² v. Considerando 13 di entrambi i regolamenti di esecuzione in parola. Nel frattempo, il sistema e-CODEX è stato dotato di un’apposita base giuridica, che ne disciplina la *governance* e la manutenzione: v. Regolamento (UE) 2022/850 del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Si tratta in tutta evidenza di un esempio di un atto europeo giuridicamente vincolante, che, tuttavia, non introduce alcun obbligo di digitalizzazione per gli Stati Membri. Sull’affidamento del sistema all’agenzia eu-LISA, v. *infra* § 4.

stizia in materia civile, commerciale e penale, del 13 dicembre 2023⁶³, il quale prevede che i giudici e le altre autorità competenti debbano comunicare digitalmente fra loro nelle cause transfrontaliere indicate negli Allegati I (per la materia civile) e II (per la materia penale), dovendo, inoltre, accettare la modalità elettronica di comunicazione delle quali le persone giuridiche o fisiche coinvolte decidano liberamente di avvalersi⁶⁴.

Vale la pena sottolineare che, con il regolamento in parola, la Commissione inaugura un nuovo approccio alla digitalizzazione della giustizia, organico e trasversale, disciplinando, unitariamente, sia la materia civile (e commerciale), sia quella penale, laddove, in precedenza, si erano preferiti interventi normativi rivolti al singolo settore⁶⁵.

Le ragioni di tale mutamento di approccio sono, probabilmente, da ricercarsi anche nella circostanza che, da tempo, l'uso dei mezzi elettronici a livello europeo si era notevolmente intensificato anche nel settore della giustizia penale⁶⁶. Basti pensare: al Sistema informativo del Casellario europeo (ECRIS – *European Criminal Records information System*)⁶⁷, operativo fin dall'aprile 2012, con il quale si è realizzata l'interconnessione fra i casellari giudiziari degli Stati Membri, consentendo a ciascuna autorità nazionale di ottenere informazioni sulle precedenti condanne di cittadini dell'Unione europea da parte dello Stato membro di appartenenza⁶⁸; alla piattaforma di

⁶³ Regolamento (UE) 2023/2844.

⁶⁴ Sul regolamento in parola, cfr. X. E. KRAMER, *Digitising Access to Justice*, cit., 4 ss.; E. A. Ontanu, *European Commission Proposal for a Regulation on Digitalisation of Judicial Cooperation*, in *European Association of Private International Law (EAPIL) Blog*, 19 gennaio 2022, reperibile al seguente link: <https://eapil.org/2022/01/19/european-commission-proposal-for-a-regulation-on-digitalisation-of-judicial-cooperation/> (accesso 25 giugno 2023). La relativa proposta era stata annunciata nella Comunicazione del 2020 *Un pacchetto di opportunità* e contiene anche disposizioni in materia di videoconferenza (art. 8), servizi fiduciari (art. 9), pagamenti elettronici attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (art. 11), nonché un'importante previsione sugli effetti giuridici dei documenti elettronici, con la consacrazione del principio secondo il quale un documento non può essere privato di effetti giuridici in ragione della sua forma elettronica (art. 10).

⁶⁵ R. MAŃKO, *Digitalising cross-border judicial cooperation*, Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dicembre 2022, 3.

⁶⁶ Sulla giustizia penale digitale in ambito europeo, cfr., fra gli altri, L. SALAZAR, *Digitalizzazione della giustizia*, in *Quaderni AISDUE*, Atti convegno 10 marzo, 281 ss.

⁶⁷ Realizzato tramite l'approvazione di due Decisioni del Consiglio dell'Unione europea (la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI), esso dà attuazione, in ambito comunitario, alla Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, che ha previsto che ciascun Paese aderente, nel condannare un cittadino di altro Stato, informi della condanna il Paese di cittadinanza.

⁶⁸ Recentemente è stato affiancato da un sistema centralizzato per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-Third Country Nationals, ECRIS-TCN; v. Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati Membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il Rego-

collaborazione per le squadre investigative comuni (SIC)⁶⁹; al registro giudiziario europeo antiterrorismo⁷⁰, il cui prototipo è stato inaugurato da Eurojust nel settembre 2019⁷¹, e rispetto al quale si è reso necessario un intervento legislativo⁷²; al cd. “pacchetto *e-Evidence*” che si compone di una proposta di regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche⁷³ e di una proposta di direttiva⁷⁴, non ancora approvati, nonostante lunghe negoziazioni⁷⁵.

A margine di questa rassegna, è utile almeno accennare alla circostanza che l'effettiva attuazione di tali obblighi di digitalizzazione è spesso minata dalla resistenza degli Stati Membri, anche a causa di ostacoli oggettivi, come il difetto di operabilità fra i sistemi dei diversi Paesi, il *digital gap* che affligge alcune organizzazioni giudiziarie e l'analfabetismo digitale di talune categorie di utenti, nonché resistenze di natura politica. Si pensi, a titolo di esempio, al Regolamento eIDAS, ancora parzialmente inattuato con riferimento al riconoscimento dell'efficacia delle firme digitali al pari di quelle autografe⁷⁶, o al registro dei titolari effettivi, il cui ultimo decreto attuativo è stato

lamento (UE) 2018/1726). ECRIS-TCN è sviluppato e gestito dall'agenzia eu-LISA. Uno Stato membro che desidera identificare lo Stato o gli Stati Membri che detengono informazioni sui precedenti penali di una determinata TCN può farlo effettuando una ricerca “hit/no hit” nel sistema centrale TCN.

⁶⁹ Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

⁷⁰ *European Judicial Counter Terrorism Register (CTR)*.

⁷¹ sulla base della decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

⁷² Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021) 757 final). Attualmente in attesa della prima lettura del Parlamento europeo. L'art. 22-bis della proposta in parola rinvia espressamente al futuro regolamento sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera quanto alla necessità di adottare un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile per lo scambio di informazioni fra autorità nazionali competenti ed Eurojust

⁷³ V. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018) 225 final).

⁷⁴ V. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018) 226 final).

⁷⁵ Sul “pacchetto *e-Evidence*” cfr. A. TINOCO-PASTRANA, *The Proposal on Electronic Evidence in the European Union*, in *eucri*, 1/2020, 46 ss.

⁷⁶ Cfr. C. E. TUO, *Digitalizzazione e Unione europea a 27: gli effetti sulla cooperazione giudiziaria civile*, in *Quaderni AISDUE*, Atti convegno 15 marzo 2022, 325.

adottato da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy solo nel settembre 2023⁷⁷.

4. Tecnologie innovative: un approccio graduato, tra divieti legislativi e coregolazione

Qualche considerazione merita, inoltre, l'approccio delle istituzioni europee alle tecnologie innovative per la giustizia, con particolare riguardo alle tecniche di cosiddetta "intelligenza artificiale"⁷⁸. L'intento di favorire lo sviluppo del settore e «individuare e cogliere le opportunità che potrebbero incidere positivamente sulla giustizia elettronica»⁷⁹ ha, infatti, portato l'Unione europea a compiere sforzi particolarmente intensi di monitoraggio, scambio di *best practices*, finanziamenti alla ricerca⁸⁰, promozione di iniziative e di progetti pilota⁸¹. Di pari passo, si sono anche moltiplicati i tentativi di una rego-

⁷⁷ Imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023 hanno avuto 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione al registro dei titolari effettivi.

⁷⁸ La tematica della regolazione delle tecnologie di I.A. è emersa in modo dirompente negli ultimi tempi. Ci si limita a rinviare, per la definizione di intelligenza artificiale, a quella inizialmente adottata nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, che accosta a una definizione teorica molto ampia una lista di tecniche e approcci, che la Commissione è tenuta periodicamente ad aggiornare: cfr. art. 3 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, cd. "*Ai Act*" (COM(2021)206 final). Tale definizione è peraltro cambiata a seguito delle operazioni di trilogio: già a seguito degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo era scomparso l'allegato contenente l'elencazione puntuale delle tecniche, mentre la definizione generale ha subito diverse modifiche, nell'ottica di circoscrivere la portata applicativa del futuro regolamento. In particolare, nell'ultima bozza di compromesso del 21 gennaio 2024, si definisce sistema di IA qualsiasi «*machine-based system designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions influencing that can influence physical or virtual environments*». Sull'impatto dell'I.A. sui diritti fondamentali, in particolare nel settore giustizia, e relativi riferimenti bibliografici, cfr. *infra*, § 4. Per completezza si ricorda che l'attenzione delle istituzioni europee è rivolta anche verso la tecnologia della *blockchain*, cfr. il già citato *Study on the use of innovative technologies in the justice field* della Commissione europea, pubblicato nel settembre 2020; sulle opportunità per la *blockchain* di migliorare l'efficienza della giustizia (in particolare grazie agli *smart contract* basati su *blockchain*), cfr., *ex multis*, C. BOMPRESZI, *Blockchain-based smart contracts e e-justice nella proposta Ai Act*, in M. PALMIRANI – S. SAPIENZA (a cura di), *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline*, Milano, Giuffrè, 2022, 115 ss.

⁷⁹ Così la Strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023, 3.

⁸⁰ Sui programmi di finanziamento, cfr. *supra*, § 1.

⁸¹ Per una panoramica dei progetti a livello europeo, promossi, in particolare, dall'*Innovation Lab* della Corte di Giustizia, dal *Joint Research Centre* (JRC), l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e varie Direzioni Generali, v., ancora, lo studio della Commissione europea sulle tecnologie innovative.

lazione ‘soft’⁸² delle tecnologie innovative: basti pensare alle comunicazioni della Commissione europea⁸³, alle risoluzioni del Parlamento europeo⁸⁴, alle linee guida del gruppo di esperti nominati dalla Commissione⁸⁵, nonché al *Libro bianco sull’intelligenza artificiale*. Non si può poi dimenticare, infine, nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Carta etica europea per l’uso dell’I.A. nei sistemi giudiziari⁸⁶, che include raccomandazioni per l’impiego di tali tecnologie, un glossario e una *checklist* di autovalutazione⁸⁷.

L’opportunità di intervenire nel settore con atti normativi vincolanti è stata a lungo dibattuta, dovendosi bilanciare la tutela dei diritti fondamentali con l’esigenza di non bloccare l’innovazione. La proposta di regolamento, denominata “*AI Act*”⁸⁸, è dunque il frutto di un delicato compromesso oramai giunto in fase di definizione⁸⁹, specie con riferimento al settore giustizia. Tale compromesso sembrerebbe trovare il suo punto di equilibrio nell’approccio intermedio, adottato dall’Unione europea, fra una tendenza «proibizionista», che mira, cioè, a porre divieti insuperabili a determinate

⁸² Cfr. L. PARONA, *Prospettive europee e internazionali di regolazione dell’intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 1/2020, 70 ss.

⁸³ Come quella con cui è stato adottato un approccio europeo dell’I.A., tenendo conto delle raccomandazioni del Parlamento dell’anno precedente, cfr. Commissione europea, *L’intelligenza artificiale per l’Europa* (COM(2018)237 final).

⁸⁴ Si ricorda, innanzitutto, la *Relazione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica* pubblicata nel febbraio 2017. Più recentemente, nell’ottobre del 2020, il Parlamento ha adottato tre risoluzioni, volte a definire i capisaldi della futura regolamentazione dell’I.A., in particolare nei settori dell’etica, della responsabilità civile, e del rapporto tra tecnologia e diritti di proprietà intellettuale. Con riferimento a un tema che rientra nell’ambito della giustizia digitale, non si può dimenticare la *Risoluzione del Parlamento europeo sull’intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale* del 6 ottobre 2021.

⁸⁵ L’*High Level Expert Group on Artificial Intelligence* (AI HLEG), istituito nel 2018, ha pubblicato nel 2019 le *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, ossia le linee guida per lo sviluppo di sistemi di I.A. affidabili, sicuri, responsabili e trasparenti. Questa e altre iniziative della Commissione sono state incorporate nel *Libro Bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia* del 19 febbraio 2020.

⁸⁶ European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*, 3-4 dicembre 2018.

⁸⁷ Cfr., *ex multis*, F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, 1/2020, 416 ss., 433 s.; S. QUATTROCOLO, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in *La legislazione penale*, 18.12.2018, 1 ss.

⁸⁸ V. *supra*, nota 63.

⁸⁹ Il 9 dicembre 2023 il trilogio ha raggiunto un’intesa politica sui principali nodi critici dell’AI Act, che ha portato la Commissione a presentare la versione finale di compromesso il 21 gennaio 2024. La votazione finale senza modifiche da parte del Parlamento europeo è attesa per la fine di aprile.

applicazioni dell'I.A., e un modello volto a disciplinarne l'uso, condizionato al rispetto di determinati requisiti⁹⁰.

Più precisamente, l'architettura normativa si articola in quattro tipologie di regolazione: pratiche di I.A. vietate; sistemi di I.A. ad «alto rischio», i quali devono soddisfare i numerosi requisiti (di trasparenza, tracciabilità, gestione del rischio...) previsti dal regolamento; sistemi di I.A. «a rischio limitato», per i quali vigono solamente alcuni obblighi di trasparenza⁹¹; sistemi di I.A. «non ad alto rischio», la disciplina dei quali può essere contenuta in codici di condotta⁹². Di particolare interesse risulta quest'ultima categoria, poiché affianca a una parte di applicazione obbligatoria, una parte di applicazione «volontaria e differita», affidata a strumenti di co-regolazione⁹³. Rispetto all'autonomia dei privati, peraltro, il ruolo dell'autorità pubblica risulta molto defilato, limitandosi ad attività di promozione da parte della Commissione e degli Stati Membri dell'elaborazione di codici di condotta per incoraggiare l'applicazione volontaria ai sistemi a basso rischio dei requisiti imposti ai sistemi ad alto rischio⁹⁴.

Ora, con riferimento ad applicazioni di intelligenza artificiale nel settore giustizia, l'Allegato III all'*Ai Act* individua, tra i sistemi ad alto rischio, un settore – indicato con il numero 8 – dedicato all'«Amministrazione della giustizia e processi democratici»⁹⁵, cioè a quei sistemi di I.A. volti ad assistere l'autorità giudiziaria – in particolare, si deduce, in funzione giudicante – nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti, nella ricerca e interpretazione del

⁹⁰ Così S. PENASA, *Intelligenza artificiale e giustizia: il delicato equilibrio tra affidabilità tecnologica e sostenibilità costituzionale in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1/2022, 297 ss., 308.

⁹¹ In particolare, si tratta dell'obbligo di informare l'utente che sta interagendo con un sistema di I.A. (si pensi alle *chatbot*).

⁹² A. SIMONCINI, *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4/2022, 1031 ss.

⁹³ Sulla co-regolazione come particolare tipologia di *soft law* in cui pubblico e privato cooperano in vista di una creazione normativa condivisa, e le differenze con l'auto-regolazione, cfr. Commissione europea, *'Better Regulation' Toolbox*, novembre 2021, e A. SIMONCINI, *La co-regolazione*, cit., 1033, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁹⁴ In virtù di questo ruolo «molto defilato» della autorità pubbliche, si è parlato, con riferimento all'*Ai Act*, di un modello al confine tra l'auto- e la co-regolazione (a differenza, ad esempio, del modello di co-regolazione proposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, nella cornice del quale il Garante per la protezione dei dati personali gioca un ruolo centrale). Cfr. *ivi*, 1045.

⁹⁵ Ma occorre ricordare che, con riferimento alla giustizia penale, rileva anche il settore numero 6 dedicato alle «Attività di contrasto». Il lungo elenco comprende sistemi per il calcolo del rischio di recidiva (come il *software* COMPAS, oggetto della vicenda processuale statunitense nota come «caso Loomis», sulla quale, *ex multis*, A. SIMONCINI – S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma*, cit., 93 ss.) o del rischio di potenziali vittime di reato, strumenti di rilevazione dello stato emotivo di una persona fisica, per valutare l'affidabilità degli elementi probatori o prevedere il verificarsi o ripetersi di un reato grazie alla profilazione.

diritto e nell'applicazione della norma di legge a una serie concreta di fatti⁹⁶. Soggetti, dunque, al regime dei sistemi ad alto rischio, sarebbero quei *software* in grado di analizzare il materiale processuale, calcolare l'attendibilità delle prove, navigare più agevolmente tra le banche dati giuridiche, nonché, ovviamente, sistemi di "giustizia predittiva"⁹⁷ in grado di calcolare il probabile esito, in termini di decisione giudiziaria, di una controversia⁹⁸.

Viceversa, tutti quei sistemi di I.A. destinati ad attività «puramente accessorie», che «non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o l'assegnazione delle risorse» dovrebbero essere considerati sistemi non ad alto rischio e, pertanto, essere solo eventualmente regolati da un codice di condotta⁹⁹.

⁹⁶ Cfr. C. BOMPRESZI – S. SAPIENZA, *Algorithmic justice e classificazione di rischio nella proposta Ai Act*, in M. PALMIRANI – S. SAPIENZA (a cura di), *La trasformazione digitale della giustizia*, cit., 68 s. Fra gli emendamenti all'*Ai Act* approvati dal Parlamento europeo in data 14 giugno 2023 vi è un'aggiunta al punto 8, lett. a) dell'Allegato III volta a includere anche i sistemi di I.A. utilizzati «in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie». Sulla *Online Dispute Resolution* (ODR), cfr., in questo numero, il contributo di S. Barbareschi.

⁹⁷ Sui profili relativi alla giustizia predittiva si rinvia alle considerazioni svolte *infra*, al § 4, e alla relativa bibliografia in nota.

⁹⁸ C. BOMPRESZI – S. SAPIENZA, *op. cit.*, 68 s. Tale regime implica, si ricorda, l'obbligo di conformità a una serie di requisiti, tra cui la predisposizione di adeguate pratiche di *governance* dei dati per assicurare la loro rappresentatività (art. 10 dell'*Ai Act*), scongiurando così *bias* che potrebbero minare l'imparzialità del giudice (cons. 44); la redazione di una documentazione tecnica, costantemente aggiornata (art. 11) e la conservazione dei *file di log* per monitorare il sistema durante tutto il suo ciclo di vita (art. 12); la garanzia di un livello sufficiente di trasparenza del sistema, in risposta al problema che la *black-box* pone, fra l'altro, all'obbligo di motivazione della sentenza (art. 13); la sorveglianza umana (art. 14), che impone comunque il controllo del giudice sull'eventuale decisione.

⁹⁹ Così il Considerando 40 e la lett. a), settore 8, Allegato III dell'*Ai Act*. Nella categoria delle applicazioni ad attività puramente accessorie potrebbero rientrare anche la trascrizione automatica delle udienze e la *chatbot* che la Commissione europea prevede di sviluppare per aiutare a navigare sul portale della giustizia digitale, come previsto nel Piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea. Interpretando *a contrario*, rimarrebbe dunque un'ampia zona grigia, consistente in ciò che può incidere sull'amministrazione della giustizia, senza consistere in un ausilio diretto al giudice, per esempio sistemi a supporto di determinate attività dei magistrati in funzione requirente (ma si ricordi quanto menzionato *supra* in nota 80 con riferimento ai sistemi intelligenti per attività di contrasto, che ricadono nell'ambito dei sistemi ad alto rischio), cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici, custodi e altri ausiliari del giudice (così C. BOMPRESZI – S. SAPIENZA, *Algorithmic justice e classificazione di rischio*, cit., 81). Queste considerazioni devono tuttavia fare i conti con gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo a metà giugno 2023, che hanno esteso la qualificazione come sistemi ad alto rischio a tutti quei sistemi di I.A. utilizzati «da autorità giudiziarie, enti amministrativi o per loro conto per assistere un'autorità giudiziaria o un ente amministrativo nella ricerca e interpretazione di fatti e del diritto e nell'applicazione del diritto a una serie concreta di fatti» (così l'emendata lett. a) del settore 8, Allegato III, traduzione nostra). Da ultimo, nella bozza di compromesso pubblicata il 21 gennaio 2024, scompare il riferimento esplici-

5. Le coordinate fondamentali dell'approccio europeo, tra norme di competenza e basi giuridiche, principi della giurisdizione e nuove tecniche di regolazione

Nel formulare qualche ulteriore riflessione sulle caratteristiche dell'approccio europeo all'*e-Justice*, occorre considerare, innanzitutto, il riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri. L'organizzazione della giustizia e le regole processuali, infatti, ricadono, per lo più, nella competenza degli Stati Membri¹⁰⁰, lasciando, almeno teoricamente, uno spazio di manovra limitato all'Unione con riguardo all'adozione di atti legislativi nel settore. Ai sensi dell'art. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» costituisce, infatti, una competenza concorrente¹⁰¹ e l'agevolazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri – con un particolare *focus* sulla lotta alla criminalità, per il settore penale, e sull'accesso alla giustizia, per quello civile – è tra gli obiettivi principali di tale spazio, come sancito dall'art. 67 del TFUE. Sono poi gli artt. 81 e 82 del TFUE a stabilire espressamente il principio della cooperazione giudiziaria, rispettivamente in materia civile e in materia penale, e il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali e stragiudiziali¹⁰².

to agli enti amministrativi, pur rimanendo l'utilizzazione da parte di questi ultimi inclusa fra i sistemi usati «da autorità giudiziarie o per loro conto».

¹⁰⁰ Cfr. R. AMATO – M. VELICOGNA, *Cross-Border Document Service Procedures*, cit., 12.; E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 68. Anche la Strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023 (su cui *supra* § 1), a pag. 7, ribadisce il principio della partecipazione volontaria da parte degli Stati Membri ai progetti di giustizia elettronica, facendo però salvi i casi in cui uno specifico strumento giuridico imponga obblighi e comunque auspicando a «un'ampia partecipazione degli Stati Membri, in quanto ciò contribuisce a un maggiore impatto positivo e a un migliore potenziale in termini di sostenibilità».

¹⁰¹ Tale spazio deve essere realizzato dall'Unione «nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati Membri».

¹⁰² In base all'art. 81, la cooperazione giudiziaria può giustificare l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Membri, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, adottando norme volte a garantire, ad esempio, la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati Membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione, la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova e un accesso effettivo alla giustizia, lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. Anche l'art. 82, prevede la possibilità di stabilire norme minime con riferimento all'ammissibilità reciproca delle prove, i diritti della persona nella procedura penale e i diritti delle vittime della criminalità. Per un commento all'art. 82 come base giuridica in materia di diritto penale processuale cfr., *ex multis*, S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 54 ss.; C. AMALFITANO, *Commento art. 82 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di) *Le fonti del diritto italiano – Trattati dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2014, 866 ss.

Non sorprende, dunque, che molti esempi di legislazione europea in materia di digitalizzazione della giustizia trovino la propria base giuridica proprio in tali articoli (è il caso dei già citati Regolamento SoD sulla notificazione o comunicazione degli atti¹⁰³ e Regolamento ToE sull'assunzione delle prove¹⁰⁴, del regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale e penale a livello transfrontaliero¹⁰⁵, del "Regolamento e-CODEX"¹⁰⁶, del regolamento che istituisce una piattaforma per le SIC¹⁰⁷, del regolamento che istituisce il sistema ECRIS-TCN¹⁰⁸ e del regolamento che stabilisce l'interconnessione dei registri fallimentari¹⁰⁹).

Ma c'è di più. La giustizia digitale, tema al centro dell'agenda dell'Unione europea da più di 15 anni¹¹⁰, è inquadrata dalle autorità europee nel più ampio ambito dell'*e-Government*, inteso come applicazione delle così dette ICT (*Information and Communication Technologies*) al settore della pubblica amministrazione¹¹¹. È certamente anche sull'onda di questa pro-

¹⁰³ La base giuridica è l'art. 81, co. 2, lett. d), che conferisce all'UE il potere di adottare misure volte a garantire la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova.

¹⁰⁴ In particolare, la base giuridica per l'intervento è l'art. 81, co. 2, lett. b) e d).

¹⁰⁵ La base giuridica dell'iniziativa in oggetto è data dall'art. 81, co. 1, del TFUE per la cooperazione in materia civile e dall'art. 82, co. 2, del TFUE per la cooperazione tra le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati Membri nel contesto di procedimenti penali.

¹⁰⁶ Il sistema e-CODEX facilita l'accesso alla giustizia in materia civile conformemente all'art. 81, co. 2, del TFUE e agevola la cooperazione giudiziaria in materia penale in conformità con l'art. 82, co. 1, del TFUE.

¹⁰⁷ Nella specie, base giuridica è l'art. 82, co. 1, lett. d), del TFUE.

¹⁰⁸ La base giuridica è, in particolare, l'art. 82 del TFUE.

¹⁰⁹ La base giuridica è individuata nell'art. 81, co. 2, lettere a), c) ed f), del TFUE.

¹¹⁰ Risale al 2008 la prima strategia pluriennale dell'Unione Europea in materia di giustizia elettronica: la Comunicazione della Commissione del 30 maggio 2008, *Verso una strategia europea in materia giustizia elettronica* (COM(2008)329) dichiara incontestabile la realtà dello Spazio europeo di giustizia e auspica che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione (*Information and Communication Technologies*, ICT) possano migliorare l'accesso alla giustizia e la cooperazione transfrontaliera, istituendo una sinergia fra interventi europei e nazionali.

¹¹¹ Tale concezione dell'*e-Justice* come aspetto dell'*e-Government* sottende l'idea, generalmente condivisa, che la giustizia sia un particolare settore della pubblica amministrazione, seppur retta da quei principi tradizionalmente fondanti uno Stato di diritto, tra cui l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario – in particolare dal potere esecutivo, di cui l'amministrazione è emanazione. Si potrebbe affermare che il processo di digitalizzazione metta ancora più a nudo la natura di servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia: si pensi agli strumenti di autenticazione degli atti (firma digitale e carta d'identità elettronica), che nascono come strumenti di *e-Government*, ma risultano essenziali per la digitalizzazione in ambito giudiziario. D'altra parte, iniziative sorte nell'ambito della giustizia ben potrebbero trovare applicazione in altri settori della pubblica amministrazione: si pensi al già citato sistema e-CODEX, sviluppato per lo scambio sicuro di atti fra autorità giudiziarie nazionali e/o europee, che potrebbe trovare applicazioni per la consegna elettronica in altri ambiti. Cfr. la Strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023. Ancora, il collegamento fra *e-Government* e *e-Justice* è evidente negli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea: contribuire allo sviluppo del mercato unico digitale (come indicato nella Dichiarazione di Tallinn sull'*e-Government* in occasione della riunione ministeriale tenutasi il 6 ottobre 2017, durante

spettiva più ampia che la digitalizzazione è stata intesa come prodromica alla creazione di sistemi giudiziari efficaci e, in generale, quale condizione necessaria al buon funzionamento del mercato interno e alla crescita economica¹¹². Ciò ha giustificato numerosi interventi europei in materia, al di là dei già citati artt. 81 e 82. Basti pensare alle normative riconducibili al settore della giustizia elettronica che trovano, infatti, la propria base giuridica direttamente nell'art. 114 del TFUE, il quale consente di adottare misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (ne sono un esempio la direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza¹¹³, il Regolamento eIDAS in materia di identificazione elettronica, la direttiva che stabilisce l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS) e la stessa proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale¹¹⁴)¹¹⁵.

la presidenza estone del Consiglio dell'UE) e, più in generale, disporre di sistemi giuridici efficaci, necessari per il corretto funzionamento del mercato interno e una sana crescita economica.

¹¹² È opinione diffusa che ciò valga più per il settore civile, rispetto al settore penale, poiché il fondamento della giustizia civile digitale sarebbe rinvenibile principalmente nell'efficienza economica, mentre la giustizia penale digitale tenderebbe a trovare la sua *ratio* nella garanzia dei diritti fondamentali. Così, ad esempio, R. MANKO, *Digitalising cross-border*, cit., 2. Sembrerebbe tuttavia doversi obiettare che la maggior parte dei principi in tema di giurisdizione sono comuni a tutti i settori del diritto (cfr. *infra*).

¹¹³ Si tratta della cd. «direttiva *insolvency*», ossia la Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La base giuridica è da rintracciare negli artt. 53 e 114 del TFUE, con espressa esclusione dell'art. 81, poiché tale legislazione andrebbe al di là della sola cooperazione giudiziaria, stabilendo norme sostanziali minime al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, derivanti dalle differenze tra le normative e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità.

¹¹⁴ L'*AI Act* si pone l'obiettivo principale di assicurare il buon funzionamento del mercato interno fissando regole armonizzate per quanto concerne lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti e servizi potenziati da tecniche di intelligenza artificiale, individuando, dunque, nell'art. 114 del TFUE la base giuridica (salvo alcune regole specifiche sull'identificazione biometrica remota, che si fondano sull'art. 16 del TFUE).

¹¹⁵ Occorre precisare, che vi sono normative riconducibili nell'ampia strategia europea per una giustizia digitale che si fondano su basi giuridiche ancora diverse rispetto sia agli artt. 81 e 82, sia all'art. 114. Per esempio, la già citata direttiva 2017/1132, che regola il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), individua come base giuridica l'art. 50, che fonda la competenza dell'Unione europea ad agire in materia di diritto societario. Medesimo fondamento trova anche la direttiva (UE) 2019/1151 che potenzia ulteriormente il BRIS, permettendo, fra le altre cose, lo scambio di ulteriori informazioni tra i registri delle imprese dell'UE. Diverso, invece, il caso della proposta legislativa per lo scambio di informazioni digitali in caso di terrorismo transfrontaliero, la cui base giuridica, modificando il regolamento Eurojust, è l'art. 85 del TFUE (in base al quale la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust sono determinati mediante regolamento).

Una seconda prospettiva di riflessione muove dai principi che regolano l'azione europea in materia di giustizia. Nella prospettiva europea, digitalizzazione ed efficienza sono intrinsecamente connesse alla facilitazione dell'accesso alla giustizia, compito che spetta alle autorità sovranazionali in base all'art. 67, co. 4, del TFUE. La digitalizzazione delle procedure giudiziarie, infatti, contribuendo a ridurre i costi e i tempi del funzionamento dell'apparato giurisdizionale, a vantaggio innanzitutto di cittadini e imprese, migliorerebbe la garanzia dell'accesso alla giustizia¹¹⁶, come messo in luce da un'abbondante riflessione dottrinale italiana e straniera¹¹⁷.

E, tuttavia, la digitalizzazione non si pone soltanto come servente rispetto all'obiettivo dell'accesso alla giustizia, bensì, al contempo, come un ostacolo essa stessa: si fa riferimento al limite oggettivo costituito dal cd. *digital divide*, che trova le sue cause in fattori innanzitutto economico-sociali e anagrafici¹¹⁸. In altri termini, come chiaramente espresso dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, «[n]ella misura in cui la tecnologia digitale dovrebbe essere utilizzata per semplificare l'accesso alla giustizia, non dovrebbe sortire l'effetto opposto», dovendosi, piuttosto garantire la «parità delle armi elettroniche»¹¹⁹. Di ciò sono consapevoli le istituzioni europee¹²⁰, laddove sottolineano la necessità di predisporre misure a tutela di coloro che non hanno accesso agli strumenti digitali o non hanno le competenze necessarie per utilizzarli¹²¹, con particolare attenzione ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità¹²².

¹¹⁶ Il Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di *e-Justice* europea afferma espressamente che l'uso delle nuove tecnologie «contribuisce alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure giudiziarie» e «permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia», dimodoché «[l]'accesso alla giustizia risulta pertanto facilitato». Similmente, la Strategia in materia di giustizia elettronica 2019-2023 (cfr. *infra*) stabilisce che «[l]a giustizia elettronica mira ad agevolare l'accesso alla giustizia e al funzionamento dei sistemi giudiziari».

¹¹⁷ Si veda E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 60, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

¹¹⁸ O, più propriamente, generazionali, secondo quanto sostenuto, fra gli altri, da T. N. FRIEMEL, *The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors*, in *New Media & Society*, 2/2014, 11.

¹¹⁹ Cfr. il *position paper* del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa rispetto alla già citata Proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera (trad. dell'autrice).

¹²⁰ Cfr., ad esempio, Commissione europea, *Un pacchetto di opportunità*, cit., 3.

¹²¹ Il problema del divario legato alla mancanza delle competenze digitali minime è particolarmente sentito nel nostro Paese, che, come noto, presenta un indice fra i più bassi d'Europa. Come emerge dal rapporto DESI 2022 l'Italia, nonostante i progressi, vede ancora oltre la metà dei suoi cittadini non disporre neppure di competenze digitali di base (*Digital Economy and Society Index – Italy*, 3).

¹²² Come indicato nell'articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Sul tema del cd. *disability digital divide*, si veda un interessante studio svedese,

Il quadro di diritti e interessi che l'Unione europea deve contemperare nell'ecosistema della giustizia digitale non può dirsi completo senza considerare anche quell'insieme di principi giuridici che sono propri della giurisdizione, come funzione e come ordine, e che riempiono di significato la garanzia dell'accesso alla giustizia: il principio del contraddittorio e il diritto di difesa¹²³; l'imparzialità del giudice, espressamente tutelata all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; l'autonomia e indipendenza della magistratura, essenziali per garantire l'equità dei procedimenti giudiziari e derivanti dal principio di tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'art. del 19 TUE¹²⁴; la discrezionalità del giudice, legata a doppio filo al principio di sottoposizione del giudice alla legge e all'obbligo di motivazione¹²⁵; per il processo penale, la presunzione di non colpevolezza e la possibilità di immediato ricorso contro i provvedimenti lesivi della libertà personale¹²⁶.

La letteratura sul modo in cui questi principi sono toccati dal processo di digitalizzazione è vasta, pur rivolgendosi l'attenzione prevalentemente alle questioni sollevate dalla robotizzazione dell'attività giurisdizionale¹²⁷:

che affronta la tematica secondo un approccio differenziato rispetto a sotto-gruppi di disabilità: S. JOHANSSON ET AL., *Disability digital divide: the use of the internet, smartphones, computers and tablets among people with disabilities in Sweden*, in *Universal Access in the Information Society*, 20/2021, 105 ss. Vale appena il caso di notare che la Svezia è tra i Paesi con il più alto indice DESI (nel 2022 era il quarto Paese con riferimento alla componente "Capitale umano", con il 67% della popolazione in possesso almeno di competenze digitali di base).

¹²³ Già ricompresi in una nozione ampia di accesso alla giustizia, che comprenderebbe il diritto di difesa e il diritto di azioni, cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 60.

¹²⁴ Nonché al già citato art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). Cfr. Commissione europea, *Relazione sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea* (CO (2022) 500 final), 5.

¹²⁵ Si vedano, ancora, le puntuali osservazioni di E. LONGO, *Giustizia Digitale e Costituzione*, cit., 55 ss. A livello europeo, il tema è stato oggetto di particolare attenzione da parte del Consiglio d'Europa, che tra i principi fondamentali che gli strumenti di intelligenza artificiale devono rispettare in ambito giudiziario (in particolare quei sistemi in grado di processare enormi quantità di casi giurisprudenziali per fornire una proposta di decisione al giudice o prevedere come deciderà) include il principio della primazia della legge: «l'effetto di questi strumenti», afferma, «potrebbe essere non solo quello di fornire dei suggerimenti, ma di tradursi in strumenti prescrittivi, creando una nuova forma di normatività, che potrebbe affiancare la legge regolando la sovrana discrezionalità del giudice, e potenzialmente portare, nel lungo periodo, a una standardizzazione delle decisioni giudiziarie, basate non più su un ragionamento caso per caso delle corti, bensì su calcolo meramente statistico legato al risarcimento attribuito in media da altri tribunali» (CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, cit., 15):

¹²⁶ Sempre E. LONGO, *Giustizia Digitale e Costituzione*, cit., 49. che, riassunti questi principi sotto la formula del «giusto processo», si propone di inquadrarli in una cornice unitaria nel loro atteggiarsi rispetto alla digitalizzazione della giustizia, studiando perciò le caratteristiche di quello che viene definito il «'giusto' processo digitale».

¹²⁷ Oltre ai riferimenti bibliografici di cui *infra*, si ricordano, senza pretesa di esaustività: M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 872 ss.; A. SIMONCINI – S. SU-

l'impatto sul principio di imparzialità del giudice e di non discriminazione, a causa dei possibili *bias* perpetrati dagli algoritmi a supporto della decisione; il difetto di trasparenza e le difficoltà di assolvere all'obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost., a causa dell'intrinseca opacità di questi sistemi (o per la loro inconoscibilità poiché sono coperti da diritti di proprietà intellettuale¹²⁸); i riflessi sulla discrezionalità del giudice, non più sovrana perché condizionata dai risultati di un sistema che si basa su calcoli meramente statistici; le problematiche che tali strumenti sollevano in relazione al principio per cui il giudice non è giuridicamente vincolato ai precedenti, ma soggetto solamente alla legge¹²⁹.

Per far fronte alle nuove esigenze di tutela, un novero di nuovi principi e diritti sono stati ipotizzati, come il diritto di scelta fra giustizia algoritmica e umana¹³⁰ e il principio di non esclusività della decisione algoritmica¹³¹ – *rec-*

WEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2019, 87 ss.; C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *DPCE online*, Fascicolo Speciale 2019, 101 ss.; C. COLAPIETRO – A. MORETTI, *L'Intelligenza Artificiale nel dettato costituzionale: opportunità, incertezze e tutela dei dati personali*, in *BioLaw Journal*, 3/2020, 359 ss.; A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal*, 1/2019, 3 ss. C. CASONATO, *Costituzione e intelligenza artificiale: un'agenda per il prossimo futuro*, in *BioLaw Journal*, Fascicolo Speciale 2/2019, 711 ss.; A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2/2020, 491 ss.; U. RUFFOLO, *La machina sapiens come "avvocato generale" ed il primato del giudice umano: una proposta di interazione virtuosa*, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI Lezioni di diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, Giappichelli, 2020, 205 ss.; G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, Pacini, 2020; A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, il Mulino, 2019.

¹²⁸ Con il termine "scatola nera" (*black-box*) si suole riferirsi, da un lato, all'«*opacity as the way algorithms operate at the scale of application*» (l'intrinseca opacità di determinate tecniche di intelligenza artificiale che compiono inferenze rispetto ai dati forniti, risultando così non intelleggibili agli stessi programmatori), dall'altro all'«*opacity as intentional corporate or state secrecy*», cfr. J. BURREL, *How the machine 'thinks': Understanding the opacity in machine learning algorithms*, in *Big Data & Society*, 2016, 3 s.).

¹²⁹ ex art. 101, co. 2 Cost., corollario del principio dell'indipendenza del giudice verso l'interno, cfr., almeno A. PIZZORUSSO, *Art. 102*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, art. 99-103, Bologna-Roma, 1994, 195 ss.; E. LONGO, *Giustizia digitale e Costituzione*, cit., 52; Sul tema della prevedibilità della decisione cfr. almeno N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in A. CARLEO (a cura di) *Calcolabilità giuridica*, il Mulino 2017, pp. 17-28; M. NUZZO, *Il problema della prevedibilità della decisione: calcolo giuridico secondo i precedenti*, in A. CARLEO (a cura di) *Calcolabilità giuridica*, cit., 137 ss.; sulla dialettica fra nomofilachia e indipendenza funzionale del giudice, cfr. A. NAPPI, *L'interpretazione tra nomofilachia e indipendenza*, in N. ZANON e F. BIONDI (a cura di), *L'indipendenza della magistratura oggi*, Milano, Giuffrè, 2020, 133 ss.; E. LUPO, *La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e l'indipendenza funzionale del giudice*, in N. ZANON e F. BIONDI (a cura di), *L'indipendenza*, cit., 97 ss.

¹³⁰ Sebbene sembri preferibile il controllo di un giudice umano anche per casi minori, C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE online*, 3/2020, 3369 ss., 3386.

¹³¹ Già tutelato dall'art. 22 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679. Sulla rilevanza costituzionale di tale principio, cfr. M. FASAN, *I principi costituzionali*

tius, della sorveglianza umana (cd. *human in the loop*)¹³². Della consacrazione e specificazione di alcuni di questi diritti si è fatta carico l'Unione europea, mantenendo un approccio graduato rispetto alla rischiosità delle singole applicazioni e favorendo soluzioni regolatorie con partecipazione dei privati¹³³, ma rimangono aperti ancora molti interrogativi. Ad esempio, proprio la garanzia della sorveglianza umana su sistemi di supporto decisionale al giudice, ribadita di recente dal Parlamento europeo¹³⁴, rischia di essere svuotata di significato, a fronte della tendenza all'affidamento rispetto ai risultati della macchina (il cd. *automation bias*)¹³⁵ e dell'opacità degli algoritmi, che rendono difficile, quando non impossibile, all'uomo verificare la correttezza dell'*output*.

Inoltre, se particolari preoccupazioni in ordine alle garanzie fondamentali in tema di giurisdizione sono state sollevate in relazione a determinati impieghi di tecnologie innovative, non si deve, tuttavia, dimenticare il possibile impatto che strumenti meno all'avanguardia, per esempio volti alla dematerializzazione del processo, possono comunque avere su questi principi (e le istituzioni dell'Unione non sembrano averlo punto dimenticato). La tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura è stata, ad esempio, tra le ragioni principali che hanno guidato le istituzioni europee nel configurare la *governance* del sistema E-CODEX: una volta esclusa la possibilità di creare un ente *ad hoc* in ragione dei costi elevati e del – tutto sommato – esiguo numero di competenze che gli sarebbero state affidate, la scelta dell'ente gestore poteva ricadere, alternativamente, sulla Commissione, su di un privato o su un'agenzia dell'Unione (in particolare l'eu-LISA, per le

nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive interpretative, in *DPCE online*, 1/2022, 181 ss., 197, con ulteriori riferimenti.

¹³² Ancora, a fronte dell'invocazione da parte di alcuni autori di un principio di precauzione volto a regolare e limitare lo sviluppo di tecnologie delle quali non si conosce appieno gli effetti negativi (v. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 1/2019, 63 ss), altri hanno richiamato, accanto a vecchi e nuovi diritti e principi volti a regolare e limitare l'utilizzo dell'I.A. (anche) in ambito giurisdizionale, la necessità di inquadrare giuridicamente l'interesse della collettività allo sfruttamento delle potenzialità offerte dall'I.A., fino a ipotizzare un vero e proprio diritto soggettivo «ad ottenere attività “aumentate”» in applicazione «di un principio di sussidiarietà che attribuisca alle dimensioni umana e artificiale i compiti che meglio loro si attagliano», C. CASONATO, *L'intelligenza artificiale e il diritto pubblico comparato ed europeo*, in *DPCE online*, 1/2022, 169 ss., 177.

¹³³ come visto *supra* al § 3.

¹³⁴ Tra gli emendamenti del Parlamento europeo alla proposta *AI Act*, approvati il 14 giugno 2023, vi è una modifica al Considerando 40 che esplicita e specifica il principio di *human in the loop* con riferimento all'ambito giudiziario: «l'uso di strumenti di intelligenza artificiale possono fornire supporto, ma non dovrebbero sostituirsi al potere decisionale dei giudici né minarne l'indipendenza, dal momento che la decisione finale deve rimanere un'attività guidata dall'uomo» (traduzione nostra).

¹³⁵ Illuminanti sul punto, benché riferite all'ambito sanitario, le riflessioni di W. N. PRICE II, *Medical AI and Contextual Bias*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1/2019, 102 ss.

competenze tecniche già in suo possesso)¹³⁶, e si è deciso, alla fine, di optare per la terza soluzione, in ragione non solo della necessità di assicurare un'ampia partecipazione degli Stati Membri alla *governance* di e-CODEX e di evitare di dare la possibilità (anche solo teorica) a un privato di accedere ai dati giudiziari dei cittadini, ma anche, e soprattutto, dell'esigenza di garantire l'indipendenza della magistratura (verso l'esterno), consentendo di tenere maggiormente in considerazione i contributi dei c.d. "portatori di interesse" (*in primis*, gli stessi membri dell'ordine)¹³⁷.

Il terzo ordine di riflessione, legato alla selezione degli strumenti di *policy* da parte delle autorità europee, merita infine qualche ulteriore considerazione. In un settore per sua natura altamente regolato da norme positive, quale quello della giustizia, si è potuto notare come processi di digitalizzazione nel segno della "mera" dematerializzazione del processo siano caratterizzati da una sempre più intensa attività legislativa da parte dell'Unione volta a rendere obbligatoria la predisposizione di un ambiente digitale (si pensi all'obbligo di rendere possibile lo svolgimento di udienze in videoconferenza) e, in qualche caso, a imporre l'uso di mezzi elettronici (per esempio per la comunicazione e alla notifica nei casi previsti dal Regolamento SoD). In questa cornice, il privato (ad esempio, un libero professionista in ambito legale o un'impresa che fornisce servizi digitali per la giustizia) ben può far sentire la sua voce attraverso le consuete procedure di coinvolgimento dei portatori di interesse; qui si arresta, però, il suo ruolo attivo nel processo legislativo.

Diversamente, le numerose incognite poste dalle nuove tecnologie conducono i poteri pubblici a optare per un maggiore coinvolgimento del privato, sperimentando architetture normative complesse, come l'*Ai Act*, che prevede diversi regimi giuridici a seconda della classe di rischio concretamente posto dall'utilizzazione di tali tecnologie, così da creare un ambiente favorevole all'innovazione. Nei livelli più bassi di rischio sono preferite forme di co-regolazione, nel solco di un dialogo fra pubblico e privato, reso necessario e auspicabile, fra le altre cose, dall'elevata tecnicità della materia che si intende regolare. Vale la pena sottolineare, tuttavia, che la proposta di regolamento non ambisce a disciplinare direttamente l'utilizzo da parte dell'amministrazione della giustizia e dei giudici dei *software* di IA¹³⁸, limi-

¹³⁶ Cfr. la Relazione di accompagnamento alla Proposta relativa al Regolamento e-CODEX (COM(2020) 712 final), 10.

¹³⁷ Sull'affidamento del sistema e-CODEX ad eu-LISA, v. C. E. TUO, *Digitalizzazione e Unione europea*, cit., 320; M. VELICOGNA – G. LUPO, *From Drafting Common Rules*, cit., 197.

¹³⁸ Fatta salva l'affermazione al Considerando 40 della bozza finale dell'*Ai Act* del principio della necessaria spettanza della decisione finale a un giudice umano: «[t]he use of artificial intelligence tools can support the decision-making power of judges or judicial independence, but should not replace it, as the final decision making must remain a human driven activity and decision».

tandosi a individuare una serie di obblighi rivolti essenzialmente ai produttori perché rendano affidabili e trasparenti tali sistemi, e al contempo *possibile* il controllo da parte del decisore umano (fra gli altri, il giudice) sui risultati proposti. Circa la capacità di tali strumenti regolatori di garantire in concreto la tenuta dei delicatissimi equilibri che sostengono e circondano la funzione giurisdizionale, non resta che attendere conferme o smentite dalla loro attuazione.